

NOTA DI SINTESI DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO A

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato

avente ad oggetto azioni ordinarie di

EMITTENTE



OFFERENTE

Respighi BidCo S.p.A.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

massime n. 198.525.562 azioni ordinarie di Recordati S.p.A.

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

Euro 51,29 per ciascuna azione ordinaria di Recordati S.p.A.

DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE CONCORDATA CON BORSA ITALIANA S.p.A.

dalle 8:30 (ora italiana) del 31 agosto 2026 alle 17:30 (ora italiana) del 15 ottobre 2026, estremi inclusi (salvo proroghe)

DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

23 ottobre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione

CONSULENTI FINANZIARI DELL'OFFERENTE

**Goldman
Sachs**

Jefferies

J.P.Morgan



MEDIABANCA

Deutsche Bank



INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI



GLOBAL INFORMATION AGENT



Il Documento di Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 24073 dell'8 luglio 2026, è disponibile per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.recordati.com e sul sito *internet* del Global Information Agent all'indirizzo <https://transactions.sodali.com/>.

20 luglio 2026

AVVISO IMPORTANTE RELATIVO ALLA PRESENTE NOTA DI SINTESI IN LINGUA ITALIANA DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Il presente documento, redatto in lingua italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3-*bis*, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), costituisce una nota di sintesi (la "**Nota di Sintesi**") del Documento di Offerta in lingua inglese, approvato da CONSOB con delibera n. 24073 dell'8 luglio 2026, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Recordati S.p.A. promossa da Respighi BidCo S.p.A. Il Documento di Offerta è stato pubblicato in data 20 luglio 2026 (la "**Data del Documento di Offerta**").

La presente Nota di Sintesi non ha costituito oggetto di revisione o approvazione da parte di CONSOB.

La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Documento di Offerta e fornisce una sintesi delle informazioni principali contenute nel Documento di Offerta. La Nota di Sintesi non intende fornire, e non deve essere interpretata come, una descrizione completa ed esaustiva dell'Offerta, che è contenuta nel Documento di Offerta. Pertanto, la Nota di Sintesi deve essere letta congiuntamente alle, ed è integralmente qualificata dalle, informazioni più dettagliate contenute nel Documento di Offerta e, in particolare, nella Sezione A ("*Warnings*") del Documento di Offerta.

Qualsiasi decisione in merito all'adesione o meno all'Offerta dovrebbe essere basata su un esame completo e approfondito dell'intero Documento di Offerta. Pertanto, ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, si raccomanda un'attenta lettura dell'intero Documento di Offerta.

Nessuno potrà essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base della presente Nota di Sintesi o della sua eventuale traduzione, salvo che il suo contenuto sia fuorviante, inaccurato o incoerente se letto congiuntamente al Documento di Offerta.

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente su Euronext Milan. L'Offerente estenderà l'Offerta agli Azionisti residenti negli Stati Uniti d'America in conformità alla *Section 14(e)* dell'*U.S. Securities Exchange Act of 1934*, come successivamente modificato (l' "**Exchange Act**") e alla *Regulation 14E* adottata ai sensi dell'*Exchange Act* e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti previsti dalle leggi, regolamenti e normative italiane applicabili; per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione "*Note to US Shareholders*" del Documento di Offerta, nonché alla Sezione A, Paragrafo A.18 ("*Shareholders located in the United States of America*") del Documento di Offerta.

PREMESSE

L'operazione descritta nella presente Nota di Sintesi consiste in un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”), promossa da Respighi BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**” o “**Respighi BidCo**”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, nonché delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), sulle azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Recordati S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Recordati**”), società le cui azioni sono quotate esclusivamente su Euronext Milan (“**Euronext Milan**”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 198.525.562 Azioni, rappresentative del 94,93% circa del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta (le “**Azioni Oggetto dell'Offerta**”), ivi incluse n. 4.312.045 Azioni proprie detenute dall'Emittente, rappresentative del 2,062% circa del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta (le “**Azioni Proprie**”).

Per maggiori informazioni si rinvia al successivo Paragrafo 3 della presente Nota di Sintesi, nonché alla Sezione C, Paragrafo C.1 (“*Category of financial instruments subject to the Offer and their quantities and percentages*”), del Documento di Offerta e alla Sezione D, Paragrafo D.1 (“*Number and categories of financial instruments issued by the Issuer owned by the Offeror and Persons Acting in Concert (including through trust companies or intermediaries)*”), del Documento di Offerta.

L'Offerta è rivolta a tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta (gli “**Azionisti**” o gli “**Azionisti dell'Emittente**”) indistintamente e a parità di condizioni. L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente su Euronext Milan. L'Offerente estenderà l'Offerta agli Azionisti residenti negli Stati Uniti d'America in conformità alla *Section 14(e)* dell'*Exchange Act* e alla *Regulation 14E* adottata ai sensi dell'*Exchange Act* e, in ogni caso, in conformità ai requisiti previsti dalle leggi, norme e regolamenti italiani applicabili.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità e ai termini per l'adesione all'Offerta, si rinvia al successivo Paragrafo 4 della presente Nota di Sintesi, nonché alla Sezione F (“*Procedure and terms for accepting the offer, dates and procedures for payment of the consideration and return of shares*”), del Documento di Offerta.

L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'avveramento, ovvero alla rinuncia ove consentita, delle condizioni sospensive indicate nel Documento di Offerta (le “**Condizioni dell'Offerta**”), come richiamate nel successivo Paragrafo 1.1 della presente Nota di Sintesi e meglio descritte nella Sezione A, Paragrafo A.1 (“*Conditions precedent to the Offer*”), del Documento di Offerta, cui si rinvia per maggiori informazioni.

In caso di avveramento delle Condizioni dell'Offerta, ovvero di rinuncia delle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell'Offerta, l'Offerente corrisponderà a ciascun Azionista che abbia portato le Azioni Oggetto dell'Offerta in adesione all'Offerta (ciascuno, un “**Aderente**”) un corrispettivo in denaro pari a Euro 51,29 (cinquantuno/29) per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta (il “**Corrispettivo**”).

Per maggiori informazioni in relazione al Corrispettivo, si rinvia al successivo Paragrafo 3 della presente Nota di Sintesi, nonché alla Sezione E (“*Unit consideration for the financial instruments and its justification*”), del Documento di Offerta. Il Corrispettivo sarà pagato in denaro secondo i tempi e le modalità indicate nel successivo Paragrafo 3 della presente Nota di Sintesi, nonché nella Sezione F (“*Procedure and terms for accepting the offer, dates and procedures for payment of the consideration and return of shares*”) del Documento di Offerta.

L'Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e, conseguentemente, a ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su Euronext Milan (il “**Delisting**”).

L'Offerta è stata comunicata a CONSOB e resa nota al mercato e all'Emittente tramite la comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti (la “**Comunicazione dell'Offerente**”) in data 22 maggio 2026 (la “**Data di Annuncio**”), a seguito della sottoscrizione, in pari data, degli accordi qui di seguito descritti.

Alla Data di Annuncio, (1) CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub Fund 2 (l'“**Investitore CVC**”), (2) Black Mountain S.à r.l. (l'“**Investitore GBL**”), (3) l'Offerente, nonché (4) Respighi HoldCo S.p.A. (“**Respighi HoldCo**”), (5) Respighi S.à r.l. (“**Respighi**”), (6) Respighi Investments S.à r.l. (“**Respighi Investments**”), (7) Respighi Luxembourg S.à r.l. (“**Respighi Luxembourg**”) e (8) Respighi TopCo S.à r.l. (“**Respighi TopCo**”), hanno sottoscritto un accordo di investimento (l'“**Accordo di Investimento**”), come successivamente modificato e integrato in data 19 giugno 2026, volto a disciplinare, tra l'altro:

- (i) la promozione dell'Offerta da parte dell'Offerente;
- (ii) talune regole di *governance* applicabili a Respighi BidCo, Respighi HoldCo, Respighi, Respighi Investments, Respighi Luxembourg e Respighi TopCo fino alla sottoscrizione del Patto Parasociale (come *infra* definito);
- (iii) talune regole di condotta applicabili alle parti in pendenza dell'Offerta;
- (iv) gli obblighi e gli impegni delle parti in relazione e/o conseguenti all'Offerta e/o al *Delisting*, ivi inclusi, tra gli altri, (1) l'impegno a cooperare secondo buona fede, esercitare e/o far sì che siano esercitati tutti i diritti spettanti in qualità di azionisti dell'Emittente, nonché compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole al fine di perfezionare e dare esecuzione alla fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata (la “**Fusione per il Delisting**”) non appena ragionevolmente possibile successivamente al perfezionamento dell'Offerta; (2) l'impegno a includere nello statuto dell'Offerente il diritto di riscatto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-*sexies* del Codice Civile, ai sensi del quale, qualora, successivamente al perfezionamento della Fusione per il *Delisting*, un socio titolare della maggioranza del capitale sociale di Respighi BidCo incrementi la propria partecipazione in misura almeno pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale

dell'Offerente, tale socio avrà diritto di riscattare tutte le rimanenti azioni dell'Offerente (quale società risultante dalla Fusione per il *Delisting*); (3) l'impegno delle parti a realizzare la fusione di Respighi HoldCo in Respighi BidCo nel caso in cui, a esito della Fusione per il *Delisting*, Respighi HoldCo venga a detenere una partecipazione rappresentante la totalità del capitale sociale di Respighi BidCo (quale società risultante dalla Fusione per il *Delisting*) (la "**Fusione HoldCo**"); nonché (4) l'impegno delle parti a realizzare la fusione per incorporazione di Respighi HoldCo e Respighi BidCo nell'Emittente (la "**Fusione Inversa**") nel caso in cui a esito dell'Offerta si verifichino i presupposti per il *Delisting*;

- (v) subordinatamente al completamento dell'Offerta e con efficacia dalla Data di Pagamento (come *infra* definita), la sottoscrizione da parte dell'Investitore CVC, dell'Investitore GBL, Respighi BidCo, Respighi HoldCo, Respighi, Respighi Investments, Respighi Luxembourg e Respighi TopCo di un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**"), che disciplina, *inter alia*: (1) i loro rapporti in qualità di azionisti diretti o indiretti di Respighi TopCo, Respighi Luxembourg, Respighi Investments, Respighi, Respighi HoldCo, Respighi BidCo, l'Emittente e le società del gruppo facente capo a Recordati (il "**Gruppo Recordati**"); (2) la *governance* dell'Emittente e del Gruppo Recordati successivamente al completamento dell'Offerta; (3) la *governance* dell'Offerente quale società risultante dalla Fusione per il *Delisting*, e la *governance* dell'Emittente quale società risultante dalla Fusione Inversa; nonché (4) il regime di trasferimento delle partecipazioni detenute dalle parti.

Alla Data di Annuncio, l'Investitore CVC, l'Investitore GBL, Respighi BidCo e Rossini S.à r.l. (azionista di controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF alla Data di Annuncio) ("**Rossini**") hanno sottoscritto un impegno di adesione (l' "**Impegno di Adesione Rossini**") volto a disciplinare, tra l'altro:

- (i) l'impegno di Rossini a portare in adesione all'Offerta tutte – e non meno di tutte – le n. 97.912.463 Azioni detenute da Rossini, rappresentative del 46,82% circa del capitale sociale dell'Emittente, entro il 5° (quinto) giorno di borsa aperta dall'inizio del Periodo di Adesione dell'Offerta (come *infra* definiti); e
- (ii) talune regole di condotta in pendenza e a seguito dell'Offerta, ivi inclusi, tra l'altro, i rispettivi diritti e obblighi delle parti in caso di promozione da parte di terzi di un'offerta pubblica di acquisto concorrente all'Offerta, nonché taluni impegni di *standstill* in capo a Rossini in pendenza e a seguito dell'Offerta.

Parimenti, alla Data di Annuncio, rispettivamente, Luxinva S.A., società interamente controllata da Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), CPP Investment Board Private Holdings (4) Inc., PSP Europe LP, alcuni fondi gestiti o assistiti da StepStone Group L.P., alcuni fondi gestiti o assistiti da AlpInvest Partners B.V. o AlpInvest US Holdings, LLC, MGG Strategic SICAF SIF S.A. (che agisce esclusivamente con riferimento al proprio comparto, MGG Strategic) e alcuni fondi gestiti o assistiti da CVC Credit Capital Solutions III General Partner S.à r.l. (collettivamente, gli "**LP Co-Investitori**"), da un lato, e l'Investitore CVC, dall'altro lato, hanno sottoscritto separati accordi vincolanti aventi a oggetto, in particolare, l'impegno da parte degli LP Co-Investitori a investire, prima della Data di Pagamento, direttamente ovvero per il tramite di uno o più appositi veicoli di investimento partecipati dagli LP Co-Investitori e gestiti o assistiti da soggetti appartenenti al *network* di CVC, nel capitale sociale dell'Investitore CVC con riferimento al comparto dedicato costituito ai fini dell'Offerta (collettivamente, gli "**Accordi LP Co-Investitori**").

Da ultimo, in data 20 maggio 2026, Arisca S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, indirettamente controllata da Andrea Recordati (il "**Co-Investitore**"), da un lato, e l'Investitore CVC, dall'altro lato, hanno sottoscritto un accordo vincolante avente a oggetto l'impegno da parte del Co-Investitore a investire, prima della Data di Pagamento, nel capitale sociale di Respighi TopCo (direttamente o per il tramite di una società controllata), con una partecipazione senza esercizio dei diritti di voto (l' "**Accordo Co-Investitore**").

Per maggiori informazioni in relazione ai soggetti partecipanti all'operazione, si rinvia al successivo Paragrafo 2 della presente Nota di Sintesi, nonché alla Sezione B ("*Persons taking part in the transaction*") del Documento di Offerta.

Per maggiori informazioni in relazione all'Accordo di Investimento, al Patto Parasociale, all'Impegno di Adesione Rossini, agli Accordi LP Co-Investitori e all'Accordo Co-Investitore, si rinvia alla Sezione H, Paragrafo H.2 ("*Agreements concerning the exercise of voting rights or the transfer of Shares and/or other financial instruments of the Issuer*"), del Documento di Offerta, nonché, con riferimento alle previsioni parasociali rispettivamente ivi contenute, alle relative informazioni essenziali pubblicate ai sensi degli articoli 130 e 131 del Regolamento Emittenti, disponibili sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.recordati.com (Sezione "*Investitori – Informazioni per gli Azionisti*"), nonché allegate al Documento di Offerta *sub* Appendici M.3, M.4, M.5 e M.6.

Per maggiori informazioni in merito alla sintetica descrizione dell'Offerta, dei relativi presupposti giuridici, nonché delle date rilevanti dell'Offerta per gli Aderenti, si rinvia alla Sezione "*Introduction*" del Documento di Offerta.

1. PRINCIPALI AVVERTENZE

Si riporta qui di seguito una sintesi delle principali avvertenze contenute nel Documento di Offerta. Per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione A (“Warnings”) del Documento di Offerta.

1.1 CONDIZIONI DELL’OFFERTA

L’efficacia dell’Offerta è subordinata all’avveramento di ciascuna delle seguenti condizioni (le “**Condizioni dell’Offerta**”, dandosi atto che le stesse sono nel seguito indicate secondo una sequenza temporale che non è tassativa):

- (i) l’Offerente venga a detenere, a esito dell’Offerta, una partecipazione complessiva nell’Emittente pari almeno al 66,67% del capitale sociale dell’Emittente, computando in tale partecipazione le Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (incluse le Azioni detenute da Rossini oggetto dell’Impegno di Adesione Rossini), nonché le Azioni eventualmente acquistate dall’Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell’Offerta in conformità alla normativa applicabile (la “**Condizione Soglia**”);
- (ii) entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento, le competenti autorità *antitrust* (ossia le autorità di Australia, Austria, Brasile, Cina, Mercato Comune per l’Africa Orientale e Meridionale (COMESA), Unione Europea, Germania, Kuwait, Marocco, Arabia Saudita, Serbia, Corea del Sud, Svizzera, Turchia, Ucraina, Stati Uniti d’America e Vietnam) abbiano adottato, ovvero si considerino aver adottato per effetto della scadenza, del decorso o della cessazione del relativo periodo di sospensione (inclusa qualsiasi relativa proroga), tutte le decisioni rilevanti (ivi incluse le decisioni di non assoggettabilità) e/o rilasciato tutte le autorizzazioni necessarie, senza condizioni, limitazioni, prescrizioni o altre misure correttive e/o rimedi, ai fini del perfezionamento dell’acquisizione di Recordati proposta dall’Offerente mediante l’Offerta (la “**Condizione Antitrust**”);
- (iii) entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento, le competenti autorità ai sensi della normativa in materia di c.d. *foreign direct investments* (FDI) (ossia le autorità di Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Romania, Spagna e Svezia) abbiano adottato, ovvero si considerino aver adottato per effetto della scadenza, del decorso o della cessazione del relativo periodo di sospensione (inclusa qualsiasi relativa proroga), tutte le decisioni rilevanti (ivi inclusa qualsiasi decisione che confermi che l’Offerta non rientra nell’ambito di applicazione della normativa FDI applicabile e qualsiasi altra decisione di non assoggettabilità) e/o rilasciato tutte le autorizzazioni necessarie, senza condizioni, limitazioni, prescrizioni o altre misure correttive e/o rimedi, ai fini del perfezionamento dell’acquisizione di Recordati proposta dall’Offerente mediante l’Offerta (la “**Condizione FDI**”);
- (iv) entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento, la Commissione Europea, quale autorità competente dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (FSR), abbia adottato, ovvero si consideri aver adottato per effetto della scadenza, del decorso o della cessazione del relativo periodo di sospensione (inclusa qualsiasi relativa proroga), tutte le decisioni rilevanti (ivi incluse le decisioni di non assoggettabilità) e/o rilasciato tutte le autorizzazioni necessarie, senza condizioni, limitazioni, prescrizioni o altre misure correttive e/o rimedi, ai fini del perfezionamento dell’acquisizione di Recordati proposta dall’Offerente mediante l’Offerta (la “**Condizione FSR**”);
- (v) la circostanza che, tra la Data di Annuncio e la data di pubblicazione dei risultati definitivi dell’Offerta: (x) non si siano verificati, a livello nazionale e internazionale, circostanze o eventi straordinari che abbiano determinato o possano determinare mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli della situazione politica, sanitaria, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato, tali da produrre o poter produrre effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’Offerta e/o sull’Offerente (e/o le sue società controllanti o controllate), e/o sulla situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale dell’Emittente (e/o altre società del Gruppo Recordati), rispetto a quella risultante dal bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2025; e/o (y) non si siano verificati fatti o situazioni relativi all’Emittente (e/o altre società del Gruppo Recordati), non noti al mercato alla Data di Annuncio, che abbiano o possano avere effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’attività e/o sulla situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale ovvero sull’operatività dell’Emittente (e/o altre società del Gruppo Recordati), rispetto a quella risultante dal bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2025 (la “**Condizione MAC/MAE**”). Resta inteso che la presente Condizione MAC/MAE include, tra l’altro, qualsiasi circostanza, evento, fatto o situazione del tipo descritto ai punti (x) e (y) che precedono che possa verificarsi nei mercati in cui l’Emittente, l’Offerente ovvero le rispettive società controllate o collegate operano, in conseguenza di, o in connessione con, il sostanziale peggioramento delle attuali crisi politiche internazionali, ivi incluse quelle in corso in Ucraina, in Medio Oriente, nonché la crisi del Mar Rosso, ogni altra tensione internazionale (ivi incluse le tensioni politiche e militari tra la Cina e gli Stati Uniti d’America), le politiche tariffarie dell’amministrazione degli Stati Uniti d’America e ogni evoluzione derivante dalle stesse, che, sebbene tali situazioni siano pubblicamente note alla Data di Annuncio, potrebbero avere conseguenze sostanzialmente pregiudizievoli sull’Offerta e/o sulla situazione finanziaria, patrimoniale, economica, reddituale od operativa dell’Emittente o dell’Offerente e/o delle rispettive società controllate e/o collegate, quali, a titolo esemplificativo, eventuali interruzioni temporanee e/o chiusure dei mercati finanziari e produttivi e/o delle attività commerciali relative ai mercati in cui l’Emittente, l’Offerente e/o le rispettive società controllate e/o collegate operano; e
- (vi) la circostanza che, tra la Data di Annuncio e la data di pubblicazione dei risultati definitivi dell’Offerta, né l’Emittente, né altre società del Gruppo Recordati deliberino, compiano o si impegnino a deliberare e/o compiere atti od operazioni che possano pregiudicare o che si possa ragionevolmente prevedere che pregiudichino la promozione dell’Offerta, l’esecuzione dell’Offerta e/o il conseguimento degli obiettivi dell’Offerta ai sensi dell’articolo 104, commi 1 e 1-bis, del TUF, ovvero che risultino, o si possa ragionevolmente prevedere che risultino, non coerenti con l’Offerta e con le motivazioni e gli obiettivi dell’Offerta, ivi incluso qualora tali atti od operazioni siano stati autorizzati (ma non ancora attuati) dall’assemblea ordinaria o straordinaria degli azionisti dell’Emittente ovvero siano stati deliberati autonomamente dal consiglio di amministrazione o da altri organi

di gestione dell'Emittente o di altre società del Gruppo Recordati (la "**Condizione sulle Misure Difensive**"). Senza limitare la portata generale di quanto precede, la presente Condizione sulle Misure Difensive deve intendersi riferita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: aumenti di capitale (ivi inclusi eventuali aumenti di capitale eseguiti in attuazione di delega conferita al consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile ed eventuali aumenti di capitale a servizio di qualsiasi Piano di Incentivazione), riduzioni del capitale sociale, distribuzioni di riserve, pagamenti di dividendi straordinari, acquisti di Azioni Proprie, atti dispositivi di Azioni Proprie (diversi dalla vendita o assegnazione di Azioni Proprie ai relativi beneficiari a servizio di qualsiasi Piano di Incentivazione adottato dall'Emittente prima della Data del Documento di Offerta), modifiche allo statuto sociale dell'Emittente, annullamenti o raggruppamenti di Azioni, emissioni obbligazionarie o assunzione di indebitamento, nonché operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, scorpori, trasformazioni, cessioni, acquisizioni, conferimenti o trasferimenti (anche a titolo temporaneo), di asset strategici, partecipazioni (ovvero relativi diritti partecipativi o economici), aziende o rami d'azienda, fermo restando, tuttavia, che le seguenti operazioni non saranno considerate atti od operazioni soggetti alla, e rientranti nell'ambito di applicazione della, Condizione sulle Misure Difensive: (1) qualsiasi acquisizione o cessione di partecipazioni nel capitale di altre società, nonché di aziende e/o rami d'azienda, che preveda il pagamento anticipato (*upfront*) di un corrispettivo non superiore a Euro 200.000.000,00 (duecento milioni/00) (per ciascuna singola operazione) e a Euro 300.000.000,00 (trecento milioni/00) (complessivamente con riferimento a operazioni tra la Data di Annuncio e la data di pubblicazione dei risultati definitivi dell'Offerta); (2) operazioni di fusione tra società del Gruppo Recordati; (3) qualsiasi operazione, ivi inclusi accordi di *partnership*, fornitura e/o licenza, coerente con il "piano triennale 2025-2027" approvato dall'Emittente in data 28 aprile 2025 e presentato alla comunità finanziaria in data 29 aprile 2025 (per ulteriori dettagli, si rinvia ai documenti messi a disposizione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.recordati.com (Sezione "*Investitori – Presentazioni & Relazioni*")); e (4) la sostituzione, con efficacia a decorrere dal *Delisting*, dei piani di incentivazione in essere a tale data con un piano di incentivazione di tipo monetario a condizioni equivalenti e con condizioni di *performance* (*KPI*) idonee per una società privata, a condizione che le operazioni di cui ai punti da (1) a (4) sopra indicati non producano alcun effetto o impatto, diretto o indiretto, sul capitale sociale dell'Emittente (con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'ammontare del capitale sociale, al numero di azioni, ecc.).

L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare, e/o modificare, in tutto o in parte, una o più Condizioni dell'Offerta a propria discrezione in qualsiasi momento in conformità alla normativa applicabile, dandone comunicazione ai sensi della normativa applicabile.

Per maggiori informazioni in relazione alle Condizioni dell'Offerta, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.1 ("*Conditions precedent to the Offer*"), del Documento di Offerta.

1.2 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA E GARANZIA DI ESATTO ADEMPIMENTO

L'esborso massimo, in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta e calcolato sulla base del Corrispettivo, è pari a Euro 10.182.376.074,98 (l' "**Esborso Massimo**").

Per far fronte integralmente a tali obblighi di pagamento, l'Offerente utilizzerà risorse finanziarie proprie messe a sua disposizione mediante versamenti in conto capitale effettuati dal suo unico azionista, Respighi HoldCo, il quale a sua volta farà ricorso a risorse finanziarie messe a disposizione sia a titolo di *equity* (mezzi propri) per effetto di apporti di capitale dalle proprie società controllanti, dirette e indirette (ossia Respighi, Respighi Investments, Respighi Luxembourg e Respighi TopCo), sia mediante ricorso a indebitamento finanziario assunto da Respighi HoldCo e da Respighi Investments.

A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'Esborso Massimo, in data 9 luglio 2026, UniCredit S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e BNP Paribas, Succursale Italia hanno rilasciato, in favore dell'Offerente, la garanzia di esatto adempimento ai sensi dell'articolo 37-bis del Regolamento Emittenti (la "**Garanzia di Esatto Adempimento**").

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di finanziamento dell'Offerta e alla Garanzia di Esatto Adempimento, si rinvia al successivo Paragrafo 5, nonché alla Sezione A, Paragrafo A.3 ("*Financing arrangements for the Offer*"), e alla Sezione G, Paragrafo G.1 ("*Financing arrangements and guarantees of exact fulfilment*"), del Documento di Offerta.

1.3 MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA, PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL'EMITTENTE, OPERAZIONI A ESITO DELL'OFFERTA

Come sopra indicato, l'Offerta costituisce lo strumento attraverso il quale, in conformità all'Accordo di Investimento, l'Offerente intende acquisire la totalità delle Azioni in circolazione e, conseguentemente, conseguire il *Delisting*.

In tale contesto, l'Offerta si inserisce in un più ampio progetto di investimento dell'Offerente e, indirettamente, dell'Investitore CVC e dell'Investitore GBL, i quali operano in qualità di investitori di primario *standing* in regime di controllo paritetico.

L'Offerente ritiene che il *Delisting* dell'Emittente consentirà a quest'ultimo di perseguire futuri investimenti per la crescita, alcuni dei quali potrebbero avere effetti finanziari diluitivi nel breve periodo, ma risultare necessari per le prospettive di medio-lungo periodo.

Il *Delisting* potrà essere conseguito: (i) innanzitutto, qualora, a esito dell'Offerta, si verificassero i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1 o 2, del TUF e per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF; ovvero (ii) qualora non si verificassero i presupposti per il *Delisting* a esito dell'Offerta, mediante la Fusione per il *Delisting*, ossia la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata, subordinatamente all'approvazione della Fusione per il *Delisting* da parte dei competenti organi sociali dell'Emittente.

Per maggiori informazioni in merito alle motivazioni dell'Offerta, ai programmi futuri dell'Offerente e alle operazioni a esito dell'Offerta, si rinvia ai successivi Paragrafi 1.7 e 4.2 della presente Nota di Sintesi, nonché alla Sezione A, Paragrafo A.5 ("*Summary*").

of the reasons for the Offer and the Offeror's future plans regarding the Issuer”), e alla Sezione G, Paragrafo G.2 (“Reasons for the Offer and future plans developed by the Offeror in relation to the Issuer”), del Documento di Offerta.

1.4 APPLICAZIONE DELL’ART. 39-BIS (PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI) E DELL’ART. 40-BIS (RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’OFFERTA) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Dal momento che l’Offerta è promossa dall’Offerente e tra le Persone che Agiscono di Concerto figura, tra gli altri, Rossini, parte dell’Impegno di Adesione Rossini e titolare di una partecipazione nell’Emittente superiore alla soglia del 30% di cui all’articolo 106, comma 1, del TUF alla Data del Documento di Offerta, all’Offerta si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 40-bis del Regolamento Emittenti e, pertanto:

- (i) prima dell’approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell’Emittente del comunicato ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del TUF e dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti (il “**Comunicato dell’Emittente**”), gli amministratori indipendenti dell’Emittente, che non siano parti correlate dell’Offerente, hanno redatto il parere ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (il “**Parere degli Amministratori Indipendenti**”), ossia un parere motivato contenente le valutazioni sull’Offerta e sulla congruità del Corrispettivo. Il Parere degli Amministratori Indipendenti è allegato al Comunicato dell’Emittente a sua volta allegato al Documento di Offerta *sub* Appendice M.2; e
- (ii) entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 (cinque) giorni di borsa aperta (precisamente, per le sedute di negoziazione del 26 ottobre, 27 ottobre, 28 ottobre, 29 ottobre e 30 ottobre 2026, salvo proroga del Periodo di Adesione ai sensi della normativa applicabile) al verificarsi delle circostanze di cui all’articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti e, precisamente, qualora, al momento della pubblicazione dei risultati definitivi dell’Offerta, l’Offerente comunichi l’avveramento o la rinuncia alla Condizione Soglia e sempreché non ricorrano le circostanze di cui all’articolo 40-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.8 (“Application of Articles 39-bis (Opinion of the Independent Directors) and 40-bis (Reopening of the Terms) of the Issuers’ Regulation”), del Documento di Offerta.

1.5 COMUNICATO DELL’EMITTENTE

Il Comunicato dell’Emittente che il consiglio di amministrazione dell’Emittente è tenuto a diffondere ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del TUF e dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti, contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’Offerta e la propria valutazione dell’Offerta, è allegato al Documento di Offerta quale Appendice M.2, corredato altresì del Parere degli Amministratori Indipendenti.

Ai fini del rilascio del Comunicato dell’Emittente, il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha nominato Lazard S.r.l. quale consulente finanziario. Ai fini del rilascio del Parere degli Amministratori Indipendenti, gli amministratori indipendenti dell’Emittente hanno nominato Rothschild & Co Italia S.p.A. quale proprio consulente finanziario indipendente.

I rappresentanti dei lavoratori dell’Emittente avranno facoltà di diffondere un autonomo parere ai sensi dell’articolo 103, comma 3-bis, del TUF.

Per maggiori informazioni in relazione al Comunicato dell’Emittente, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.13 (“Issuer’s Statement”), del Documento di Offerta, nonché al Comunicato dell’Emittente allegato al Documento di Offerta *sub* Appendice M.2 unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti.

1.6 DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE IN MERITO ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 111 DEL TUF E DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF E DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF E IL DIRITTO DI RIPRISTINARE IL FLOTTANTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 108 DEL TUF

Nel caso in cui, a esito dell’Offerta, l’Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all’Offerta e/o di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta dall’Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alla normativa applicabile successivamente alla data della presente Comunicazione e nel corso del Periodo di Adesione e/o dell’eventuale Riapertura dei Termini (ove applicabile) – una partecipazione complessiva pari o superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – la propria intenzione di esercitare il diritto di acquistare le residue Azioni in circolazione ai sensi dell’articolo 111 del TUF (il “**Diritto di Acquisto**”) e, nel caso previsto dall’articolo 108, comma 2, del TUF, la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Qualora ricorrano i relativi presupposti ai sensi dell’articolo 108, commi 1 o 2, del TUF, mediante l’esercizio del Diritto di Acquisto, l’Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all’obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (l’“**Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108 del TUF**”), dando pertanto corso a un’unica procedura (la “**Procedura Congiunta**”).

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile successivamente al perfezionamento dell’Offerta, ivi incluse l’eventuale proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile e/o l’eventuale Riapertura dei Termini, secondo termini e modalità che saranno concordati con CONSOB e Borsa Italiana.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni acquistate a seguito dell’esercizio del Diritto di Acquisto e dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108 del TUF – determinato ai sensi dell’articolo 108, commi 3 e 4, del TUF, come richiamato dall’articolo 111 del TUF, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 50 del Regolamento Emittenti – sarà pari al Corrispettivo. L’Offerente renderà noto il verificarsi dei presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi della normativa applicabile.

Ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana in vigore alla data della presente Comunicazione (il “**Regolamento di Borsa**”), nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione dalle negoziazioni delle Azioni e/o il *Delisting*, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Per maggiori informazioni, si rinvia al successivo Paragrafo 5.3 della presente Nota di Sintesi, nonché alla Sezione G, Paragrafo G.3 (“*Restoration of the free float*”), del Documento di Offerta.

1.7 POSSIBILI SCENARI ALTERNATIVI PER GLI AZIONISTI DELL'EMITTENTE

La tabella che segue sintetizza, a fini meramente illustrativi, gli scenari alternativi per gli Azionisti dell'Emittente con riferimento all'ipotesi in cui l'Offerta si perfezioni.

Si precisa che gli scenari di seguito illustrati sono basati, tra l'altro, su taluni presupposti relativi a potenziali eventi futuri che potrebbero verificarsi e a potenziali azioni che l'Offerente potrebbe decidere di intraprendere; non vi è garanzia che tali potenziali eventi si verifichino effettivamente o che tali potenziali azioni siano effettivamente intraprese. Di conseguenza, i potenziali investitori non devono fare eccessivo affidamento sugli scenari di seguito descritti.

N.	Scenario	Riflessi sugli Azionisti dell'Emittente
Adesione all'Offerta		
1.	Adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile) e/o durante l'eventuale Riapertura dei Termini e avveramento delle Condizioni dell'Offerta (o rinuncia alle stesse, a seconda dei casi)	Gli Azionisti aderenti (gli “Aderenti”) riceveranno il Corrispettivo pari a Euro 51,29 (cinquantuno/29) per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta da essi detenuta e portata in adesione all'Offerta. In caso di Riapertura dei Termini, il Corrispettivo resterà invariato e, pertanto, l'Offerente corrisponderà a ciascun Azionista Aderente durante la Riapertura dei Termini il Corrispettivo pari a Euro 51,29 (cinquantuno/29) per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini.
Non adesione all'Offerta		
2.	Raggiungimento da parte dell'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) di una partecipazione complessiva pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente , per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di eventuali acquisti di Azioni effettuati al di fuori dell'Offerta ai sensi della normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile) e/o durante l'eventuale Riapertura dei Termini	<u>Diritto di Acquisto</u> L'Offerente darà corso alla procedura per l'esercizio del Diritto di Acquisto e, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF, mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì (in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF dando pertanto corso alla Procedura Congiunta. Il corrispettivo dovuto per le Azioni acquistate a seguito dell'esercizio del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF sarà pari al Corrispettivo (ossia Euro 51,29 (cinquantuno/29) per ciascuna Azione). <u>Delisting</u> Ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, in caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione dalle negoziazioni delle Azioni e/o il <i>Delisting</i>, tenuto conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto. <u>Fusione Inversa</u> Ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Offerente procederà, previa approvazione degli organi societari competenti, alla Fusione Inversa (ossia la fusione per incorporazione di Respighi HoldCo e dell'Offerente nell'Emittente), successivamente al <i>Delisting</i>. Si precisa, inoltre, che, tenuto conto che, in data 2 luglio 2026, Respighi HoldCo ha stipulato il Contratto <i>Bridge Facilities</i> e il Contratto <i>Senior Facilities</i> (come <i>infra</i> definiti) e che, pertanto, si prevede che la stessa contragga indebitamento in relazione all'Offerta, alla Data del Documento di Offerta si prevede che la Fusione Inversa sia soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2501-bis del Codice Civile. Per maggiori informazioni in relazione alla Fusione Inversa, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.6.2 (“<i>Merger following Delisting – Reverse Merger</i>”), e alla Sezione G, Paragrafo G.2.2.3 (“<i>Transactions following the Offer</i>”), del Documento di Offerta.
3.	Raggiungimento da parte dell'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) di una partecipazione complessiva inferiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente e avveramento o rinuncia della Condizione Soglia da parte dell'Offerente.	<u>Fusione per il Delisting, Delisting e Diritto di Squeeze-Out Statutario dell'Offerente</u> Ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL si sono impegnati a conseguire il <i>Delisting</i> mediante la Fusione per il <i>Delisting</i> (ossia la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente). In particolare, ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL si sono impegnati a cooperare in buona fede, esercitare e/o far esercitare tutti i diritti in qualità di azionisti dell'Emittente – inclusi i diritti di voto in qualsiasi assemblea degli azionisti dell'Emittente convocata per deliberare in merito – e a compiere ogni ragionevole sforzo per realizzare ed effettuare la Fusione per il <i>Delisting</i> nel più breve tempo ragionevolmente possibile dopo il completamento dell'Offerta. A tal fine, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL si sono inoltre impegnati a richiedere la convocazione di una riunione del consiglio di amministrazione dell'Emittente per avviare e condurre il procedimento relativo alla Fusione per il <i>Delisting</i> in conformità alla normativa applicabile e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dall'Emittente, affinché, previa approvazione della documentazione richiesta in relazione alla Fusione per il <i>Delisting</i> da parte del consiglio di amministrazione dell'Emittente e del competente comitato parti correlate dell'Emittente e in conformità alla legge e ai regolamenti applicabili e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dall'Emittente, l'assemblea degli azionisti di Recordati sia validamente convocata per deliberare sulla Fusione per il <i>Delisting</i> nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 6 (sei) mesi dall'ultima Data di Pagamento dell'Offerta. In tale caso, gli Azionisti dell'Emittente che non abbiano portato in adesione all'Offerta le proprie Azioni Oggetto dell'Offerta e non abbiano preso parte alla deliberazione di approvazione della Fusione per il <i>Delisting</i> (e, conseguentemente, del <i>Delisting</i>), avranno diritto di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-<i>quinquies</i> del Codice Civile. In caso di esercizio del diritto di recesso, il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso sarà determinato ai sensi dell'articolo 2437-<i>ter</i>, comma 3, del Codice Civile, con esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle Azioni registrati nei 6 (sei) mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea convocata per

N.	Scenario	Riflessi sugli Azionisti dell'Emittente
		approvare la Fusione per il <i>Delisting</i>. Inoltre, gli Azionisti che non abbiano portato in adesione all'Offerta le proprie Azioni Oggetto dell'Offerta e non abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-<i>quinquies</i> del Codice Civile diverrebbero, a seguito della Fusione per il <i>Delisting</i>, titolari di strumenti finanziari non negoziati su alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento. Si segnala che, alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha contratto né stipulato, e non intende contrarre né stipulare, alcun indebitamento in relazione all'Offerta. Pertanto, alla Data del Documento di Offerta, non si prevede che la Fusione per il <i>Delisting</i> rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 2501-<i>bis</i> e seguenti del Codice Civile. Inoltre, fermo restando quanto precede in relazione alla Fusione per il <i>Delisting</i>, ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL si sono altresì impegnati a valutare in buona fede l'opportunità di far sì che l'Offerente acquisti ulteriori Azioni dopo il completamento dell'Offerta, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. Per maggiori informazioni in relazione alla Fusione per il <i>Delisting</i>, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.6.1 ("<i>Merger in the absence of Delisting – Delisting Merger</i>"), e alla Sezione G, Paragrafo G.2.2.3 ("<i>Transactions following the Offer</i>"), del Documento di Offerta. Possibile carenza di flottante a seguito dell'Offerta Nel caso in cui l'Offerta sia completata (e, pertanto, le Condizioni dell'Offerta siano avverate, o rinunciate dall'Offerente), ma non ricorrano le condizioni per il <i>Delisting</i> e si verifichi una carenza di flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni – anche tenuto conto dell'eventuale presenza di Azionisti titolari di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile – Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione dalle negoziazioni delle Azioni e/o il <i>Delisting</i> ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, a meno che l'Offerente non decida di ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni. In tal caso, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni. In caso di <i>Delisting</i>, si segnala che gli Azionisti che non abbiano portato in adesione all'Offerta le proprie Azioni saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Per maggiori informazioni in relazione ai possibili scenari dell'Offerta, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.12 ("*Possible alternative scenarios for the Issuer's Shareholders*"), del Documento di Offerta.

1.8 ACCORDO DI INVESTIMENTO, ACCORDO CO-INVESTITORE E STRUTTURA PARTECIPATIVA A ESITO DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'Accordo di Investimento e dell'Accordo Co-Investitore, l'Investitore CVC, l'Investitore GBL e il Co-Investitore si sono impegnati a mettere a disposizione l'ammontare delle risorse finanziarie di *equity* (mezzi propri) necessarie ai fini dell'Offerta mediante sottoscrizione e versamento della relativa porzione degli aumenti di capitale di Respighi TopCo (gli "**Aumenti di Capitale Respighi TopCo**"), su base *pro rata e pari passu*, nonché al medesimo prezzo di sottoscrizione per azione ordinaria di Respighi TopCo determinato sulla base di una valorizzazione in trasparenza delle Azioni dell'Emittente pari al Corrispettivo, nonché tenuto conto del relativo ammontare dei costi dell'operazione (ivi inclusi i costi relativi all'Offerta).

Al fine di adempiere ai suddetti impegni di capitalizzazione: (i) l'Investitore CVC raccoglierà le risorse finanziarie necessarie mediante versamenti di *equity* (mezzi propri) da parte, rispettivamente, dei Fondi CVC Fund IX e degli LP Co-Investitori ai sensi delle rispettive lettere di impegno (*equity commitment letters*) sottoscritte ai sensi degli Accordi LP Co-Investitori; (ii) l'Investitore GBL raccoglierà le risorse finanziarie necessarie mediante versamento di *equity* (mezzi propri) da parte di GBL ai sensi della relativa lettera di impegno (*equity commitment letter*) sottoscritta ai sensi dell'Accordo di Investimento; e (iii) il Co-Investitore metterà a disposizione le risorse finanziarie necessarie ai sensi della relativa lettera di impegno (*equity commitment letter*) sottoscritta ai sensi dell'Accordo Co-Investitore.

A seguito dell'integrale sottoscrizione e versamento degli Aumenti di Capitale Respighi TopCo in conformità alle predette lettere di impegno (*equity commitment letters*), assumendo che tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta siano portate in adesione all'Offerta, il capitale sociale di Respighi TopCo sarà detenuto come segue: (i) l'Investitore CVC deterrà una partecipazione pari a circa il 69% del capitale sociale di Respighi TopCo; (ii) l'Investitore GBL deterrà una partecipazione pari a circa il 27% del capitale sociale di Respighi TopCo; e (iii) il Co-Investitore deterrà una partecipazione pari a circa il 4% del capitale sociale di Respighi TopCo.

Si segnala che le previsioni contenute nel Patto Parasociale prevedono un assetto di *governance* paritetico tra l'Investitore CVC e l'Investitore GBL. Pertanto, a seguito dell'Offerta nessun singolo azionista di Respighi TopCo eserciterà il controllo esclusivo su Respighi TopCo ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

Per maggiori informazioni in relazione all'Accordo di Investimento, all'Accordo Co-Investitore e alla struttura partecipativa dell'Offerente alla Data del Documento di Offerta e a seguito dell'Offerta, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.15 ("*Investment Agreement, Co-Investor Agreement and LP Co-Investors Agreement and corporate structure of the Offeror following the Offer*"), nonché alla Sezione B, Paragrafo B.1.5 ("*Major shareholders and shareholders' agreements*"), e alla Sezione H, Paragrafi H.2.1 ("*Investment Agreement*") e H.2.4 ("*Agreements with Co-Investor and the LP Co-Investors*"), del Documento di Offerta.

2. INFORMAZIONI PRINCIPALI RELATIVE AI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

2.1 L'Offerente

L'Offerente è Respighi BidCo S.p.A., società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico 9, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14717940960. L'Offerente è stato costituito in data 11 maggio 2026 appositamente allo scopo di promuovere l'Offerta.

Alla Data del Documento di Offerta: (i) il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Respighi HoldCo, società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico 9, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14697820968; (ii) il capitale sociale di Respighi HoldCo è interamente detenuto da Respighi, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al *Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxembourg B307397; (iii) il capitale sociale di Respighi è interamente detenuto da Respighi Investments, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al *Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxembourg B307362; (iv) il capitale sociale di Respighi Investments è interamente detenuto da Respighi Luxembourg, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al *Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxembourg B307348; (v) il capitale sociale di Respighi Luxembourg è interamente detenuto da Respighi TopCo, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al *Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxembourg B307304; (vi) il capitale sociale di Respighi TopCo è detenuto come segue: (a) 50% del capitale sociale di Respighi TopCo è detenuto dall'Investitore CVC, un comparto dedicato di CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF, società in accomandita per azioni (*société en commandite par actions*) lussemburghese costituita quale fondo di investimento alternativo riservato multi-comparto (*fonds d'investissement alternatif réservé à compartiments multiples*) operante quale società di investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al *Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxembourg B287691; e (b) 50% del capitale sociale di Respighi TopCo (i cui diritti di voto sono sospesi sino al completamento dell'Offerta) è detenuto dall'Investitore GBL, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al *Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxembourg B138873.

Si segnala che le previsioni contenute nell'Accordo di Investimento prevedono un assetto di *governance* paritetico tra l'Investitore CVC e l'Investitore GBL. Pertanto, alla Data del Documento di Offerta, nessun singolo azionista di Respighi TopCo esercita il controllo esclusivo su Respighi TopCo ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non detiene, direttamente o indirettamente, Azioni o altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente o aventi come sottostante tali strumenti.

Per ulteriori informazioni in relazione all'Offerente e alla sua compagine sociale alla Data del Documento di Offerta, si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.1 ("The Offeror"), del Documento di Offerta.

2.2 L'Emittente

L'Emittente è Recordati S.p.A., società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Matteo Civitali 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 00748210150, il cui capitale sociale, interamente versato e sottoscritto, alla Data del Documento di Offerta, è pari a Euro 26.140.644,50, suddiviso in n. 209.125.156 Azioni, ciascuna del valore nominale pari a Euro 0,125 e aventi godimento regolare.

Le Azioni sono ammesse alla quotazione e alle negoziazioni esclusivamente su Euronext Milan e, pertanto, sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-bis del TUF (codice ISIN IT0003828271).

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto sociale dell'Emittente, la durata dell'Emittente è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte.

Alla Data del Documento di Offerta, per quanto a conoscenza dell'Offerente, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, *warrant* e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritti di voto – anche limitatamente a specifici argomenti – nelle assemblee ordinarie e straordinarie e/o altri strumenti finanziari che possano attribuire a terzi, in futuro, diritti di acquisire Azioni o diritti di voto – anche limitatamente a specifici argomenti – fatto salvo quanto previsto in relazione ai diritti attribuiti ai beneficiari dei piani di incentivazione esistenti dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente detiene n. 4.312.045 Azioni Proprie, rappresentative del 2,062% circa del capitale sociale di Recordati, le quali includono le Azioni Proprie che potranno essere assegnate dall'Emittente ai beneficiari dei piani di incentivazione adottati dall'Emittente (i "Piani di Incentivazione").

Per maggiori informazioni in relazione all'Emittente, si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.2 ("Issuer of the financial instruments under the Offer"), del Documento di Offerta.

2.3 Persone che Agiscono di Concerto

Ai sensi dell'articolo 101-bis, commi 4 e 4-bis, del TUF, sono da considerarsi persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta i seguenti soggetti (congiuntamente, le **"Persone che Agiscono di Concerto"** e, ciascuna, una **"Persona che Agisce di Concerto"**):

- (i) l'Investitore CVC, nonché CVC Capital Partners IX Aggregator GP S.à r.l. in qualità di *general partner* dell'Investitore CVC e CVC Europe Fund Management S.à r.l. in qualità di gestore di fondi di investimento alternativi dell'Investitore CVC, si considerano Persone che Agiscono di Concerto ai sensi dell'articolo 101-bis, commi 4 e 4-bis, lettera a), del TUF, in quanto parti dell'Accordo di Investimento, del Patto Parasociale e dell'Impegno di Adesione Rossini;
- (ii) i Fondi CVC Fund IX, per il tramite di CVC Capital Partners IX Limited e CVC Capital Partners IX S.à r.l. in qualità di rispettivi *general partner*, si considerano Persone che Agiscono di Concerto ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 4, del TUF, in quanto soggetti partecipanti nell'Investitore CVC e che coopereranno con l'Offerente mettendo a disposizione una porzione delle risorse finanziarie di *equity* ai fini dell'Offerta, come menzionato al successivo Paragrafo 5.1 della presente Nota di Sintesi e come meglio descritto nella Sezione G, Paragrafo G.1.2 (*"Financing arrangements for the Offer"*), del Documento di Offerta;
- (iii) l'Investitore GBL si considera Persona che Agisce di Concerto ai sensi dell'articolo 101-bis, commi 4 e 4-bis, lettera a), del TUF, in quanto parte dell'Accordo di Investimento, del Patto Parasociale e dell'Impegno di Adesione Rossini;
- (iv) GBL si considera Persona che Agisce di Concerto ai sensi dell'articolo 101-bis, commi 4 e 4-bis, lettera b), del TUF, in qualità di soggetto controllante dell'Investitore GBL che coopererà con l'Offerente mettendo a disposizione una porzione delle risorse finanziarie di *equity* ai fini dell'Offerta, come menzionato al successivo Paragrafo 5.1 della presente Nota di Sintesi e come meglio descritto nella Sezione G, Paragrafo G.1.2 (*"Financing arrangements for the Offer"*), del Documento di Offerta;
- (v) Respighi HoldCo, Respighi, Respighi Investments, Respighi Luxembourg e Respighi TopCo si considerano Persone che Agiscono di Concerto ai sensi dell'articolo 101-bis, commi 4 e 4-bis, lettere a) e b), del TUF, in quanto parti dell'Accordo di Investimento e del Patto Parasociale, nonché soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, l'Offerente;
- (vi) Rossini si considera Persona che Agisce di Concerto ai sensi dell'articolo 101-bis, commi 4 e 4-bis, lettera a), del TUF, in quanto parte dell'Impegno di Adesione Rossini;
- (vii) gli LP Co-Investitori si considerano Persone che Agiscono di Concerto ai sensi dell'articolo 101-bis, commi 4 e 4-bis, lettera a), del TUF, in quanto soggetti che, in qualità di azionisti, diretti o indiretti, dell'Investitore CVC, coopereranno con l'Offerente mettendo a disposizione una porzione delle risorse finanziarie di *equity* ai fini dell'Offerta, come menzionato al successivo Paragrafo 5.1 della presente Nota di Sintesi e come meglio descritto nella Sezione G, Paragrafo G.1.2 (*"Financing arrangements for the Offer"*), del Documento di Offerta; e
- (viii) il Co-Investitore, e Andrea Recordati in qualità di soggetto controllante il Co-Investitore, si considerano Persone che Agiscono di Concerto ai sensi dell'articolo 101-bis, commi 4 e 4-bis, lettera a), del TUF, in quanto soggetti che coopereranno con l'Offerente mettendo a disposizione una porzione delle risorse finanziarie di *equity* ai fini dell'Offerta, come menzionato al successivo Paragrafo 5.1 della presente Nota di Sintesi e come descritto nella Sezione G, Paragrafo G.1.2 (*"Financing arrangements for the Offer"*), del Documento di Offerta.

L'Offerente sarà il solo soggetto a promuovere l'Offerta (anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) e a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell'Offerta che saranno portate in adesione alla medesima, nonché a sostenere gli oneri derivanti dal pagamento del Corrispettivo.

Per maggiori informazioni in relazione alle Persone che Agiscono di Concerto, si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.1.12 (*"Persons Acting in Concert"*), del Documento di Offerta.

Infine, con riferimento alle Azioni possedute dalle Persone che Agiscono di Concerto alla Data del Documento di Offerta, si precisa che:

- (i) l'Investitore CVC detiene: (a) n. 3.798.648 Azioni, rappresentative di circa l'1,816% del capitale sociale dell'Emittente, acquistate sul mercato ad un corrispettivo unitario non superiore al Corrispettivo e che saranno conferite all'Offerente ai sensi dell'Accordo di Investimento, a un valore unitario di conferimento per Azione non superiore al Corrispettivo, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta ed entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Data di Pagamento (la **"Partecipazione dell'Investitore CVC"**); e (b) una posizione lunga assunta ai sensi del contratto di tipo *"total return swap"* (il **"TRS"**) sottoscritto in data 19 giugno 2026, avente come sottostante un numero massimo di n. 10.250.000 Azioni, rappresentative di circa il 4,901% del capitale sociale dell'Emittente, che, in caso di regolamento del TRS mediante consegna fisica delle suddette Azioni, saranno conferite all'Offerente a un valore unitario per Azione non superiore al Corrispettivo, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta ed entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Data di Pagamento (ovvero, qualora il regolamento del TRS mediante consegna fisica dovesse avvenire successivamente alla scadenza di tale termine, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna di tali Azioni all'Investitore CVC ai sensi del TRS) (la **"Posizione Lunga dell'Investitore CVC"**); per maggiori informazioni, si rinvia al successivo Paragrafo 3.2 della presente Nota di Sintesi, nonché alla Sezione A, Paragrafo A.15 (*"Investment Agreement, Co-Investor Agreement and LP Co-Investors Agreement and corporate structure of the Offeror following the Offer"*), del Documento di Offerta;
- (ii) l'Investitore GBL detiene n. 6.800.946 Azioni, rappresentative di circa il 3,252% del capitale sociale dell'Emittente, acquistate sul mercato ad un corrispettivo unitario non superiore al Corrispettivo e che saranno conferite all'Offerente ai sensi dell'Accordo di Investimento, a un valore unitario di conferimento per Azione non superiore al Corrispettivo, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta (la **"Partecipazione dell'Investitore GBL"** e, collettivamente alla

Partecipazione dell'Investitore CVC, la "**Partecipazione Iniziale Complessiva**"); per maggiori informazioni, si rinvia al successivo Paragrafo 3.2 della presente Nota di Sintesi, nonché alla Sezione A, Paragrafo A.15 ("*Investment Agreement, Co-Investor Agreement and LP Co-Investors Agreement and corporate structure of the Offeror following the Offer*"), del Documento di Offerta;

- (iii) Rossini detiene n. 97.912.463 Azioni, rappresentative del 46,82% del capitale sociale dell'Emittente, costituenti le Azioni Oggetto dell'Impegno di Adesione;
- (iv) ADIA, tramite Luxinva e il relativo *public desk*, detiene n. 261.781 Azioni, rappresentative di circa lo 0,125% del capitale sociale dell'Emittente;
- (v) il Co-Investitore detiene n. 122.903 Azioni, rappresentative di circa lo 0,059% del capitale sociale dell'Emittente e Andrea Recordati detiene n. 200.000 opzioni assegnate ai sensi dello "*stock option plan*" 2018-2022 adottato dall'Emittente;
- (vi) MGG Strategic detiene n. 208.000 Azioni, rappresentative di circa lo 0,099% del capitale sociale dell'Emittente;
- (vii) PSP Investments e/o altre società appartenenti al relativo gruppo detengono n. 53.267 Azioni, rappresentative di circa lo 0,025% del capitale sociale dell'Emittente;
- (viii) CPPIB e/o altre società appartenenti al relativo gruppo detengono n. 309.339 Azioni, rappresentative di circa lo 0,148% del capitale sociale dell'Emittente;
- (ix) Empower Annuity Insurance Company of America detiene n. 20.535 Azioni, rappresentative di circa lo 0,010% del capitale sociale dell'Emittente; e
- (x) Canada Life detiene n. 140.474 Azioni, rappresentative di circa lo 0,067% del capitale sociale dell'Emittente.

Con riferimento a eventuali contratti di riporto o di prestito titoli, nonché a diritti di usufrutto o di pegno aventi come sottostante le Azioni, si precisa che Rossini ha costituito un pegno di primo grado sulle Azioni dalla stessa detenute in relazione alle obbligazioni *senior* garantite emesse da Rossini per un importo complessivo pari a Euro 1.850.000.000, ai sensi di un c.d. "*indenture*" concluso in data 18 luglio 2024. Le Azioni detenute da Rossini potranno essere trasferite in conformità alle previsioni del predetto pegno, che sarà in ogni caso svincolato affinché le relative Azioni siano portate in adesione libere da vincoli e gravami, in conformità a quanto previsto dal medesimo "*indenture*".

Per maggiori informazioni in relazione alle Azioni o a strumenti finanziari aventi come sottostante le Azioni possedute dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto, si rinvia alla Sezione D, Paragrafi D.1 ("*Number and categories of financial instruments issued by the Issuer owned by the Offeror and Persons Acting in Concert (including through trust companies or intermediaries)*") e D.2 ("*Indication of the existence, if any, of repurchase agreements, securities lending, rights of usufruct or pledge, or other commitments having as their underlying the Issuer's Shares*"), del Documento di Offerta.

2.4 Intermediari

Equita SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati 9, è il soggetto incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta (l' "**Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni**").

Gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta, autorizzati a svolgere le proprie attività mediante sottoscrizione e consegna delle Schede di Adesione (gli "**Intermediari Incaricati**"), sono: (i) Equita SIM S.p.A.; (ii) Banca Akros – Gruppo Banco BPM; (iii) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.; e (iv) BNP Paribas, Succursale Italia.

Le Schede di Adesione potranno essere consegnate agli Intermediari Incaricati anche per il tramite di qualsiasi intermediario depositario (a titolo esemplificativo, banche, SIM, società di investimento, agenti di cambio) che sia autorizzato alla prestazione di servizi finanziari e sia aderente al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (gli "**Intermediari Depositari**"), come indicato nella Sezione F, Paragrafo F.1.2 ("*Procedure and terms to accept the Offer*"), del Documento di Offerta.

Gli Intermediari Incaricati raccoglieranno le Schede di Adesione e terranno in deposito le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione. Le adesioni all'Offerta saranno ricevute dagli Intermediari Incaricati: (i) direttamente, mediante la raccolta delle Schede di Adesione dagli Aderenti, ovvero (ii) indirettamente, per il tramite degli Intermediari Depositari, che raccoglieranno le Schede di Adesione dagli Aderenti.

Gli Intermediari Incaricati ovvero, nel caso di cui al precedente punto (ii), gli Intermediari Depositari verificheranno la regolarità e la conformità delle Schede di Adesione e delle relative Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione ai termini dell'Offerta e provvederanno al pagamento del Corrispettivo, secondo i termini e le tempistiche indicati nella Sezione F ("*Procedure and Terms for Accepting the Offer, Dates and Procedures for Payment of the Consideration and Return of Shares*") del Documento di Offerta.

Alla Data di Pagamento (ovvero, se del caso, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (come *infra* definita)), l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni trasferirà le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione durante il Periodo di Adesione (ivi inclusa l'eventuale proroga del Periodo di Adesione ai sensi della normativa applicabile ovvero, se del caso, durante la Riapertura dei Termini) sul relativo conto titoli intestato all'Offerente.

Si segnala che presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nonché presso le sedi legali dell'Offerente e dell'Emittente e sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.recordati.com, sono disponibili il Documento di Offerta (unitamente alla presente Nota di Sintesi), la Scheda di Adesione, nonché i documenti indicati nella Sezione N del Documento di Offerta.

Per maggiori informazioni in relazione agli intermediari, si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.3 (“*Intermediaries*”), del Documento di Offerta.

Da ultimo, con riferimento ai compensi agli intermediari, come indicato nella Sezione I (“*Intermediaries*”) del Documento di Offerta cui si rinvia per maggiori informazioni, l’Offerente riconoscerà, a titolo di commissioni inclusive di ogni e qualsivoglia compenso di intermediazione:

- (a) all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni una commissione pari a massimi Euro 250.000,00, oltre IVA se dovuta, per l’organizzazione e il coordinamento delle attività di raccolta delle adesioni all’Offerta;
- (b) a ciascun Intermediario Incaricato;
 - (i) una commissione pari allo 0,05% del controvalore delle Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione all’Offerta e acquistate dall’Offerente, fino a un massimo di Euro 10.000,00 per ciascuna Scheda di Adesione;
 - (ii) un diritto fisso pari ad Euro 5,00 per ciascuna Scheda di Adesione.

Gli Intermediari Incaricati retrocederanno agli Intermediari Depositari un ammontare pari al 50% delle commissioni di cui alla precedente lettera (b)(i), relative al controvalore delle Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione all’Offerta per il tramite di questi ultimi, nonché l’intero diritto fisso relativo alle Schede di Adesione dagli stessi presentate di cui alla precedente lettera (b)(ii).

Le commissioni di cui alla precedente lettera (b) saranno corrisposte subordinatamente all’efficacia dell’Offerta e le commissioni di cui alla precedente lettera (b)(i) non saranno riconosciute per le Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione da Rossini S.à r.l.. Nessun costo sarà addebitato agli Aderenti.

2.5 Global Information Agent

Sodali & Co. S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giovanni Paisiello 6, è stato nominato dall’Offerente quale *global information agent* incaricato di fornire informazioni relative all’Offerta a tutti gli azionisti dell’Emittente (il “**Global Information Agent**”).

A tal fine, il *Global Information Agent* ha predisposto un indirizzo *e-mail* dedicato: opa.recordati@investor.sodali.com; un numero verde: 800 126 352 (per chiamate da rete fissa in Italia), un numero diretto: +39 0697628770 (per chiamate da telefoni cellulari e dall’estero) e un numero WhatsApp: +39 3393510757. Tali numeri saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ora dell’Europa Centrale). Il sito internet di riferimento del *Global Information Agent* è <https://transactions.sodali.com/>.

Per maggiori informazioni in relazione al *Global Information Agent*, si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.4 (“*Global Information Agent*”), del Documento di Offerta.

3. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

3.1 Presupposti giuridici dell'Offerta

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti. Poiché l'Offerta è un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, non è prevista alcuna forma di riparto.

L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'avveramento, ovvero alla rinuncia ove consentita, delle Condizioni dell'Offerta previste nella Sezione A, Paragrafo A.1 (*"Conditions precedent to the Offer"*), del Documento di Offerta, cui si rinvia per maggiori informazioni.

3.2 Categoria degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta e relative quantità e percentuali

L'Offerta ha a oggetto massime n. 198.525.562 Azioni, rappresentative del 94,93% circa del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta, ivi incluse: (i) n. 4.312.045 Azioni Proprie detenute dall'Emittente alla Data del Documento di Offerta, rappresentative del 2,062% circa del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta, nonché (ii) n. 97.912.463 Azioni, rappresentative del 46,82% circa del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta, costituenti le Azioni Oggetto dell'Impegno di Adesione Rossini, che saranno portate in adesione all'Offerta da Rossini in esecuzione dell'Impegno di Adesione Rossini.

Le Azioni Oggetto dell'Offerta corrispondono alla totalità delle Azioni emesse dall'Emittente e in circolazione alla Data del Documento di Offerta, dedotte: (i) n. 3.798.648 Azioni, rappresentative dell'1,816% circa del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta, costituenti la Partecipazione dell'Investitore CVC che sarà conferita dall'Investitore CVC a favore dell'Offerente ai sensi dell'Accordo di Investimento, a un valore unitario per Azione non superiore al Corrispettivo, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta ed entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Data di Pagamento, nonché (ii) n. 6.800.946 Azioni, rappresentative del 3,252% circa del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta, costituenti la Partecipazione dell'Investitore GBL che sarà conferita dall'Investitore GBL a favore dell'Offerente ai sensi dell'Accordo di Investimento, a un valore unitario per Azione non superiore al Corrispettivo, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta ed entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Data di Pagamento.

Si precisa che, con riferimento alla Condizione sulle Misure Difensive, il numero di Azioni Oggetto dell'Offerta alla Data del Documento di Offerta è stato determinato sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili a tale data in merito ai Piani di Incentivazione in essere e assumendo che: (i) l'assegnazione di n. 528.913 diritti ai relativi beneficiari nell'ambito del primo ciclo del *"performance share plan"* 2026-2028 venga meno e che, pertanto, tali diritti non siano oggetto di accelerazione per effetto di, o in connessione con, la promozione dell'Offerta; e (ii) ai fini dell'eventuale assegnazione di Azioni ai relativi beneficiari ai sensi degli altri Piani di Incentivazione in essere, l'Emittente assegni ai beneficiari un corrispondente numero complessivo di Azioni Proprie, senza emettere nuove Azioni a servizio di tali Piani di Incentivazione. Resta pertanto inteso che, qualora la Condizione sulle Misure Difensive non si avverasse per effetto di aumenti di capitale dell'Emittente a servizio dei Piani di Incentivazione e l'Offerente decidesse, a propria discrezione, di rinunciare a tale Condizione dell'Offerta, l'Offerta avrà ad oggetto anche le ulteriori Azioni che saranno emesse dall'Emittente a servizio dei relativi Piani di Incentivazione e l'Esborso Massimo sarà conseguentemente adeguato. Qualsiasi adeguamento del numero di Azioni Oggetto dell'Offerta e dell'Esborso Massimo derivante da quanto precede sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Durante il Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile e/o riaperto a seguito della eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente si riserva il diritto di acquistare Azioni Oggetto dell'Offerta al di fuori dell'Offerta, nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Tali acquisti saranno comunicati a CONSOB e al mercato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

A tal riguardo, si segnala che in data 19 giugno 2026, l'Investitore CVC ha stipulato un contratto di TRS con UniCredit Bank GmbH, in virtù del quale l'Investitore CVC ha acquisito la Posizione Lunga dell'Investitore CVC. Il TRS prevede, tra l'altro, (i) il regolamento mediante consegna fisica delle Azioni sottostanti dell'Emittente ad un prezzo unitario per Azione non superiore al Corrispettivo, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari ai sensi della normativa applicabile, nonché il diritto dell'Investitore CVC di richiedere, in alternativa, il regolamento in denaro, nonché (ii) la scadenza al 20 ottobre 2026, ferma restando la facoltà dell'Investitore CVC di risolvere anticipatamente, in tutto o in parte, il TRS e fatta salva la facoltà delle parti di concordare una proroga della scadenza fino al 18 dicembre 2026. Ai sensi dell'Accordo di Investimento, subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari sopra indicate, l'Investitore CVC opererà per il regolamento del TRS mediante consegna fisica del relativo numero di Azioni dell'Emittente sottostanti la Posizione Lunga dell'Investitore CVC, le quali saranno conferite dall'Investitore CVC a favore dell'Offerente a un valore unitario per Azione non superiore al Corrispettivo, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta ed entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Data di Pagamento (ovvero, qualora il regolamento mediante consegna fisica dovesse avvenire successivamente alla scadenza di tale termine, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna di tali Azioni dell'Emittente all'Investitore CVC ai sensi del contratto di TRS).

Per maggiori informazioni sulla categoria e quantitativi degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta, si rinvia alla Sezione C, Paragrafo C.1 (*"Category of financial instruments subject to the Offer and their quantities and percentages"*), del Documento di Offerta.

3.3 Autorizzazioni

Si segnala che l'Offerta è subordinata, *inter alia*, alla Condizione *Antitrust*, alla Condizione FDI e alla Condizione FSR.

Con riferimento alla Condizione *Antitrust* e alla Condizione FDI, l'Offerente ha depositato ai sensi della normativa applicabile le istanze di autorizzazione in materia di, rispettivamente, *antitrust* e *"foreign direct investments"* (FDI) presso le relative autorità nazionali

competenti. Per l'elenco completo delle istanze depositate e la relativa data di deposito si rinvia alla Sezione C, Paragrafo C.3 ("Authorisations"), del Documento di Offerta.

Con riferimento alla Condizione FSR, si segnala che l'Offerente ha presentato, in data 26 maggio 2026, ai sensi della normativa applicabile, una notifica alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

Per maggiori informazioni in relazione alla Condizione *Antitrust*, alla Condizione FDI e alla Condizione FSR, si rinvia alla Sezione A, Paragrafi A.1.3 ("Antitrust Condition"), A.1.4 ("FDI Condition"), A.1.5 ("FSR Condition") e A.7 ("Communications and authorisations for the conduct of the Offer"), e alla Sezione C, Paragrafo C.3 ("Authorisations"), del Documento di Offerta.

3.4 Corrispettivo unitario per gli strumenti finanziari e sua giustificazione

Qualora le Condizioni dell'Offerta si avverino (ovvero siano rinunciate dall'Offerente, a seconda del caso) e l'Offerta si perfezioni, l'Offerente riconoscerà un Corrispettivo pari a Euro 51,29 per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta.

Il Corrispettivo è stato determinato tenendo conto della distribuzione del dividendo relativo all'esercizio 2025, pari a Euro 1,34 per Azione, approvata dall'assemblea degli azionisti di Recordati in data 29 aprile 2026, di cui: (i) Euro 0,63 per Azione, corrisposti dall'Emittente in data 26 novembre 2025 a titolo di acconto sul dividendo; e (ii) Euro 0,71 per Azione, quale saldo residuo del dividendo (il "**Saldo Dividendo 2025**"), corrisposto con riferimento a tutte le Azioni in circolazione alla data di stacco della relativa cedola, ossia il 18 maggio 2026 (escluse le Azioni Proprie detenute dall'Emittente a tale data), con *record date* il 19 maggio 2026 e data di pagamento il 20 maggio 2026. Pertanto, il Corrispettivo (pari a Euro 51,29 (cinquantuno/29) per Azione) è espresso su base *ex dividend* rispetto al Saldo Dividendo 2025.

Alla luce di quanto precede, il Corrispettivo esprime un corrispettivo *cum* Saldo Dividendo 2025 pari a Euro 52,00 per Azione (il "**Corrispettivo Cum Saldo Dividendo 2025**"). A fini di chiarezza, si precisa che il Corrispettivo *Cum* Saldo Dividendo 2025 è pari alla somma tra il Corrispettivo (pari a Euro 51,29 per Azione) e l'importo del Saldo Dividendo 2025 (pari a Euro 0,71 per Azione).

Il Corrispettivo *Cum* Saldo Dividendo 2025 incorpora, tra l'altro:

- (i) un premio pari al 12,89% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni rilevato alla data del 25 marzo 2026 (ossia, l'ultimo giorno di borsa aperta prima della pubblicazione in data 26 marzo 2026 del comunicato stampa diffuso da Recordati relativo alla ricezione di una manifestazione di interesse non vincolante da parte di CVC avente ad oggetto una possibile offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle Azioni) (la "**Ultima Data di Prezzo Undisturbed**");
- (ii) un premio pari al 12,19%, 9,90%, 6,56% e 3,29% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni relativa a 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi precedenti l'Ultima Data di Prezzo *Undisturbed* (inclusa).

Il Corrispettivo è al netto dell'imposta di bollo e di eventuali compensi, commissioni e spese, che saranno a carico dell'Offerente. Eventuali imposte sulle plusvalenze saranno a carico degli Aderenti.

Il Corrispettivo è stato determinato dall'Offerente mediante valutazioni condotte autonomamente, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: (i) il prezzo ufficiale per Azione registrato all'Ultima Data di Prezzo *Undisturbed* (ossia, il 25 marzo 2026); (ii) la media aritmetica ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali delle Azioni nei periodi di 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi precedenti all'Ultima Data di Prezzo *Undisturbed* (ossia, il 25 marzo 2026); (iii) i multipli di mercato di un campione selezionato di società quotate operanti in settori affini a quelli dell'Emittente; e (iv) i *target price* risultanti dalle ricerche degli analisti finanziari disponibili al pubblico prima dell'Ultima Data di Prezzo *Undisturbed* e, in ogni caso, non precedenti al mese di febbraio 2026.

Si segnala che, per la determinazione del Corrispettivo, l'Offerente non ha ottenuto pareri o perizie predisposte da soggetti indipendenti e/o finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

Per ulteriori informazioni sul Corrispettivo, si rinvia alla Sezione E ("*Unit Consideration for the Financial Instrument and its Justification*") del Documento di Offerta.

4. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL'OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DELLE AZIONI

4.1 Modalità e termini di adesione all'Offerta

Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 31 agosto 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 15 ottobre 2026 (estremi inclusi) salvo proroghe del Periodo di Adesione ai sensi della normativa applicabile (il "**Periodo di Adesione**").

Entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 (cinque) giorni di borsa aperta (precisamente, per le sedute di negoziazione del 26 ottobre, 27 ottobre, 28 ottobre, 29 ottobre e 30 ottobre 2026, salvo proroga del Periodo di Adesione ai sensi della normativa applicabile) al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti e, precisamente, qualora, al momento della pubblicazione dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente comunichi l'avveramento o la rinuncia alla Condizione Soglia (la "**Riapertura dei Termini**").

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo nel caso in cui:

- (i) almeno 5 (cinque) giorni di borsa aperta prima del termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile), l'Offerente renda noto l'avveramento o la rinuncia alla Condizione Soglia;
- (ii) al termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile), l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) detenga una partecipazione tale da determinare il sorgere: (a) del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF (ossia, almeno pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente), e/o (b) dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (ossia, superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente), avendo l'Offerente dichiarato la propria intenzione di non ripristinare il flottante, ovvero (c) dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (ossia, almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente); ovvero
- (iii) le Azioni siano soggette a una o più offerte concorrenti.

Le adesioni all'Offerta potranno essere effettuate durante il Periodo di Adesione ovvero, se del caso, durante la Riapertura dei Termini, mediante sottoscrizione e consegna della Scheda di Adesione debitamente compilata in ogni sua parte a un Intermediario Incaricato, con contestuale deposito delle Azioni presso il medesimo Intermediario Incaricato. Le adesioni sono irrevocabili, salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa applicabile per aderire a offerte concorrenti ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti.

4.2 Titolarità ed esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali inerenti alle Azioni portate in adesione in pendenza dell'Offerta

Le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta, durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile) o dell'eventuale Riapertura dei Termini, saranno trasferite all'Offerente alla Data di Pagamento (ovvero, in caso di Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini). Fino alla Data di Pagamento (ovvero, in caso di Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini), gli Aderenti conserveranno e potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi derivanti dalla titolarità delle Azioni portate in adesione all'Offerta; tuttavia, gli Azionisti che abbiano aderito all'Offerta non potranno trasferire, in tutto o in parte, le Azioni portate in adesione, né potranno, comunque, effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pigni o altri gravami o vincoli) aventi a oggetto le Azioni stesse, salvo il caso di adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti. Nel corso del medesimo periodo, non saranno dovuti interessi sul Corrispettivo.

4.3 Data di Pagamento e modalità di pagamento del Corrispettivo

In caso di perfezionamento dell'Offerta, il pagamento del Corrispettivo agli Aderenti per le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione sarà effettuato il 6° (sesto) giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, in data 23 ottobre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile (la "**Data di Pagamento**"). In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini sarà effettuato il 6° (sesto) giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, ossia in data 9 novembre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile (la "**Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini**"). Il Corrispettivo sarà versato in denaro dall'Offerente, per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni indicate nelle Schede di Adesione.

4.4 Legge regolatrice dei contratti stipulati tra l'Offerente ed i possessori degli strumenti finanziari dell'Emittente nonché della giurisdizione competente

In relazione all'adesione all'Offerta, la legge regolatrice è la legge italiana e la giurisdizione competente è quella ordinaria italiana.

4.5 Modalità e termini di restituzione delle Azioni portate in adesione all'Offerta in caso di inefficacia dell'Offerta

In occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunicherà l'avveramento o il mancato avveramento ovvero la rinuncia alla Condizione Soglia; inoltre, in occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti entro le ore 7:29 del giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento, l'Offerente renderà nota la conferma dell'avveramento/mancato avveramento ovvero della rinuncia alla Condizione Soglia, nonché l'avveramento/mancato avveramento delle altre Condizioni dell'Offerta e, nel caso in cui tali altre Condizioni dell'Offerta non si fossero eventualmente avverate, l'eventuale

rinuncia a una o più di tali Condizioni dell'Offerta. Nel caso in cui una qualsiasi Condizione dell'Offerta non si fosse avverata e l'Offerente non abbia esercitato il suo diritto a rinunciarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tale scenario, le Azioni Oggetto dell'Offerta eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite, per il tramite degli Intermediari Depositari, nella disponibilità dei rispettivi Aderenti, senza addebito di oneri o spese, entro il primo giorno di borsa aperta successivo alla data in cui sarà comunicato per la prima volta dall'Offerente il mancato perfezionamento dell'Offerta.

Per maggiori informazioni in relazione alle modalità e ai termini di adesione all'Offerta, alle date e alle modalità di pagamento del Corrispettivo ovvero di restituzione delle Azioni in caso di inefficacia dell'Offerta, si rinvia alla Sezione F (*“Procedure and terms for accepting the Offer, dates and procedures for payment of the Consideration and return of the Shares”*) del Documento di Offerta.

5. PRINCIPALI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

5.1 Modalità di finanziamento dell'acquisto della Partecipazione Iniziale Complessiva

Nel periodo compreso tra la Data di Annuncio e il 22 maggio 2026, l'Investitore CVC, in qualità di Persona che Agisce di Concerto, ha acquistato la Partecipazione dell'Investitore CVC. Inoltre, in data 19 giugno 2026, l'Investitore CVC ha sottoscritto con UniCredit Bank GmbH il TRS, mediante il quale ha assunto la Posizione Lunga dell'Investitore CVC. Ai fini dell'acquisto della Partecipazione dell'Investitore CVC e del pagamento degli importi dovuti a UniCredit Bank GmbH ai sensi del TRS, l'Investitore CVC ha utilizzato e utilizzerà risorse messe a disposizione dai Fondi CVC Fund IX mediante finanziamenti soci infruttiferi.

Nel periodo compreso tra la Data di Annuncio e il 27 maggio 2026, l'Investitore GBL, in qualità di Persona che Agisce di Concerto, ha acquistato la Partecipazione dell'Investitore GBL. Ai fini dell'acquisto della Partecipazione dell'Investitore GBL, l'Investitore GBL ha utilizzato risorse messe a disposizione da GBL mediante apporti di capitale, inclusi aumenti di capitale, altri apporti a patrimonio netto e/o finanziamenti soci, fruttiferi o infruttiferi.

Per maggiori informazioni in relazione alle modalità di finanziamento dell'Offerta, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.3 ("*Financing arrangements for the Offer*"), e alla Sezione G, Paragrafo G.1 ("*Financing arrangements and guarantees of exact fulfilment*"), del Documento di Offerta.

5.2 Modalità di finanziamento dell'Offerta

L'Esborso Massimo, in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta e calcolato sulla base del Corrispettivo, è pari a Euro 10.182.376.074,98. Per far fronte integralmente a tali obblighi di pagamento, l'Offerente utilizzerà risorse finanziarie proprie messe a sua disposizione mediante versamenti in conto capitale effettuati dal suo unico azionista, Respighi HoldCo, il quale a sua volta farà ricorso a risorse finanziarie messe a disposizione sia a titolo di *equity* (mezzi propri) per effetto di apporti di capitale dalle proprie società controllanti, dirette e indirette (ossia Respighi, Respighi Investments, Respighi Luxembourg e Respighi TopCo), sia mediante ricorso a indebitamento finanziario assunto da Respighi HoldCo e da Respighi Investments (nella misura massima consentita da, rispettivamente, il Contratto *Bridge Facilities* e il *PIK Purchase Agreement*, come *infra* definiti).

Precisamente, le risorse finanziarie che saranno messe a disposizione da Respighi HoldCo in favore dell'Offerente per il pagamento dell'Esborso Massimo si prevede che deriveranno:

- (i) fino a Euro 4.524.751.075 (pari al 44% circa dell'Esborso Massimo), dai proventi degli Aumenti di Capitale di Respighi TopCo sottoscritti dall'Investitore CVC, dall'Investitore GBL e dal Co-Investitore;
- (ii) fino a Euro 4.127.625.000 (pari al 41% circa dell'Esborso Massimo), mediante proventi derivanti da: (x) linee di credito *bridge* garantite (le "**Bridge Facilities**") messe a disposizione di Respighi HoldCo da un *pool* di banche (i "**Bridge Facilities Lenders**") ai sensi di un contratto di finanziamento *bridge* garantito *senior* stipulato in data 2 luglio 2026 da Respighi HoldCo, in qualità di mutuatario, e da un *pool* di banche (il "**Contratto Bridge Facilities**"); e (y) a seguito, su scelta di Respighi HoldCo, di una conversione degli impegni disponibili nell'ambito della linea di credito *revolving* e di una riduzione degli impegni nell'ambito delle *bridge facilities* ai sensi del Contratto *Bridge Facilities*, una linea di credito a termine con ammortamento garantita *senior* messa a disposizione da un *pool* di banche a Respighi HoldCo ai sensi di un contratto di finanziamento *senior* stipulato in data 2 luglio 2026 da Respighi HoldCo, in qualità di mutuatario, e dai *Senior Lenders* (il "**Contratto Senior Facilities**"), in ciascun caso da utilizzarsi per il pagamento dell'Esborso Massimo, fermo restando che la parte residua degli impegni delle *Bridge Facilities* ai sensi del Contratto *Bridge Facilities* potrà essere destinata, tra l'altro, al rifinanziamento (ove previsto) dell'indebitamento esistente del gruppo facente capo a Recordati; e
- (iii) fino a Euro 1.530.000.000 (pari al 15% circa dell'Esborso Massimo), mediante proventi derivanti dall'emissione da parte di Respighi Investments di obbligazioni *senior* Pay-If-You-Want *PIK toggle* a tasso variabile (le "**PIK Notes**") da emettersi ai sensi di un contratto di acquisto (il "**PIK Purchase Agreement**") stipulato in data 2 luglio 2026 da Respighi Investments, in qualità di emittente delle *PIK Notes*, e da taluni fondi, veicoli di investimento o altre entità (i "**PIK Notes Purchasers**"); le *PIK Notes* saranno regolate da un *indenture* (il "**PIK Indenture**") sostanzialmente nella forma allegata al *PIK Purchase Agreement*, da stipularsi tra, *inter alios*, Respighi Investments, in qualità di emittente delle *PIK Notes*, e un *trustee* per conto dei portatori delle *PIK Notes*; l'importo complessivo di sottoscrizione delle *PIK Notes* così ricevuto da Respighi Investments sarà successivamente trasferito a cascata a Respighi HoldCo attraverso Respighi mediante sottoscrizione e versamento di aumenti di capitale sociale, rispettivamente, di Respighi e Respighi HoldCo per il medesimo importo corrispondente.

A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'Esborso Massimo, in data 9 luglio 2026, UniCredit S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e BNP Paribas, Succursale Italia hanno rilasciato, in favore dell'Offerente, la Garanzia di Esatto Adempimento ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti, ai sensi della quale si sono impegnati irrevocabilmente, ciascuno *pro quota* e in via non solidale, a mettere a disposizione dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni tutti gli importi dovuti dall'Offerente a titolo di Corrispettivo, fino a concorrenza dell'Esborso Massimo. Tale impegno cesserà di essere efficace al verificarsi del primo tra: (i) il primo giorno successivo all'ultima Data di Pagamento; e (ii) 4 luglio 2027.

Per maggiori informazioni in relazione alle modalità di finanziamento dell'Offerta, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.3 ("*Financing arrangements for the Offer*"), e alla Sezione G, Paragrafo G.1 ("*Financing arrangements and guarantees of exact fulfilment*"), del Documento di Offerta.

5.3 Motivazioni dell'Offerta, programmi futuri dell'Offerente relativamente all'Emittente, operazioni a esito dell'Offerta

L'Offerta costituisce lo strumento attraverso il quale, in conformità a quanto previsto dall'Accordo di Investimento, l'Offerente intende acquisire la totalità delle Azioni in circolazione e, conseguentemente, conseguire il *Delisting*. Pertanto, qualora se ne verificassero i relativi presupposti, l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

A giudizio dell'Offerente, Recordati si trova attualmente in una fase cruciale, in quanto il Gruppo Recordati si approssima all'avvio di una nuova fase di sviluppo nell'ambito di un contesto di settore sempre più complesso e in rapida evoluzione, caratterizzato dall'accelerazione dei cicli di innovazione e dall'impiego dell'intelligenza artificiale nei processi di ricerca e sviluppo dei farmaci, che impongono alle imprese di evolvere le proprie capacità e accrescere l'intensità degli investimenti al fine di mantenere la propria competitività. In tale contesto, Recordati potrebbe trovarsi nella necessità di adeguarsi a un ambiente operativo più complesso e in rapida evoluzione e di perseguire opportunità di crescita per linee esterne a livelli di valutazione più elevati, ovvero di rivolgersi ad asset in una fase di sviluppo più iniziale, che tipicamente comportano un maggiore rischio di esecuzione, tempistiche di sviluppo più lunghe e maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, con conseguente incremento della volatilità degli utili e possibile diluizione nel breve periodo. Di conseguenza, l'Offerente ritiene che Recordati necessiti di una base azionaria stabile, dotata di una visione di lungo periodo e fortemente impegnata a sostenere investimenti continuativi nella crescita e nello sviluppo della società.

L'Offerta si inserisce in un più ampio progetto di investimento dell'Offerente e, indirettamente, dell'Investitore CVC e dell'Investitore GBL, i quali operano in qualità di investitori di primario *standing* in regime di controllo paritetico. L'Investitore CVC e l'Investitore GBL considerano Recordati un *asset* di eccellenza e, alla luce dei solidi risultati e della significativa creazione di valore realizzati in passato, sono fermamente convinti del potenziale di lungo periodo del Gruppo Recordati. L'Offerente, in qualità di azionista di lungo periodo in un contesto in continua evoluzione, è fermamente impegnato a sostenere l'attuale strategia di investimento di lungo periodo di Recordati, il relativo piano industriale e la prosecuzione della crescita sostenibile, nonché a fornire il supporto e le risorse necessari affinché Recordati possa cogliere le opportunità di investimento che si presenteranno nel settore farmaceutico e consolidare la propria posizione quale operatore di primo piano nell'industria farmaceutica.

Inoltre, l'Offerente ritiene che il *Delisting* dell'Emittente consentirà a quest'ultimo di perseguire futuri investimenti per la crescita, alcuni dei quali potrebbero avere effetti finanziari diluitivi nel breve periodo, ma risultare necessari per le prospettive di medio-lungo periodo. In qualità di società non quotata, Recordati potrebbe beneficiare di una maggiore flessibilità operativa e nell'allocazione del capitale, ivi inclusa la possibilità di realizzare operazioni di *M&A* senza le pressioni di breve periodo derivanti dal mercato, nonché di processi decisionali più agili ed efficienti, supportati da una base azionaria stabile e concentrata, orientata al perseguimento di obiettivi di lungo periodo.

Il *Delisting* potrà essere conseguito: (i) innanzitutto, qualora, a esito dell'Offerta, si verificassero i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1 o 2, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF; ovvero (ii) qualora non si verificassero i presupposti per il *Delisting* a esito dell'Offerta, mediante la Fusione per il *Delisting*, ossia la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata), subordinatamente all'approvazione della Fusione per il *Delisting* da parte dei competenti organi sociali dell'Emittente. A tale riguardo, si segnala che, ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL si sono impegnati a consultarsi tempestivamente e a valutare in buona fede tutte le azioni e/o operazioni che possano essere necessarie, opportune o desiderabili al fine del positivo conseguimento del *Delisting* non appena ragionevolmente possibile dopo la conclusione dell'Offerta (tenuto conto del numero di Azioni detenute dall'Offerente ad esito dell'Offerta e della struttura del capitale azionario dell'Emittente), e, fatto salvo diverso accordo che dovesse essere raggiunto all'esito di tale consultazione in buona fede entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ultima Data di Pagamento dell'Offerta, le parti daranno corso alla Fusione per il *Delisting*.

In caso di Fusione per il *Delisting*, ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL si sono impegnati a cooperare in buona fede, a esercitare e/o far sì che siano esercitati tutti i diritti spettanti in qualità di azionisti dell'Emittente – ivi inclusi i diritti di voto in qualsiasi assemblea degli azionisti dell'Emittente convocata per assumere deliberazioni in relazione a quanto precede – nonché a compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole al fine di perfezionare e dare esecuzione alla Fusione per il *Delisting* non appena ragionevolmente possibile successivamente al perfezionamento dell'Offerta. A tal fine, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL si sono altresì impegnati a far sì che sia richiesta la convocazione di una riunione del consiglio di amministrazione dell'Emittente per avviare e condurre il procedimento relativo alla Fusione per il *Delisting* in conformità alla normativa applicabile e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dall'Emittente, affinché, previa approvazione della documentazione richiesta in relazione alla Fusione per il *Delisting* da parte del consiglio di amministrazione dell'Emittente e del competente comitato parti correlate dell'Emittente e in conformità alla legge e ai regolamenti applicabili e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dall'Emittente, l'assemblea degli azionisti di Recordati sia validamente convocata per deliberare sulla Fusione per il *Delisting* nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 6 (sei) mesi dall'ultima Data di Pagamento dell'Offerta.

Nel caso in cui l'Emittente fosse oggetto della Fusione per il *Delisting*, gli Azionisti che non abbiano portato in adesione all'Offerta le proprie Azioni Oggetto dell'Offerta e che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione di approvazione della Fusione per il *Delisting* (e, conseguentemente, del *Delisting*) avrebbero diritto di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile, in quanto riceverebbero in contropartita azioni non quotate su alcun mercato regolamentato. In caso di esercizio del diritto di recesso, il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile. Si segnala che, per effetto del perfezionamento della Fusione per il *Delisting*, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano portato in adesione all'Offerta le proprie Azioni e che non abbiano esercitato il diritto di recesso diverrebbero azionisti di una società non quotata (ossia, Respighi BidCo) e, pertanto, detentori di strumenti finanziari non negoziati su alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà nel liquidare in futuro il proprio investimento.

A tal riguardo, si precisa che, tenuto conto che, alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha assunto o contratto né intende assumere o contrarre indebitamento in connessione con l'Offerta, alla Data del Documento di Offerta si prevede che l'eventuale Fusione per il *Delisting* non sia soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2501-*bis* del Codice Civile.

Ai sensi dell'Accordo di Investimento, è altresì previsto che lo statuto dell'Offerente includa un diritto di riscatto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-*sexies* del Codice Civile, ai sensi del quale, qualora, successivamente al perfezionamento della Fusione per il *Delisting*, un socio titolare della maggioranza del capitale sociale di Respighi BidCo incrementi la propria partecipazione in misura almeno pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale dell'Offerente, tale socio avrà diritto di riscattare tutte le rimanenti azioni dell'Offerente (quale società risultante dalla Fusione per il *Delisting*).

Nell'ipotesi in cui sia conseguito il *Delisting* (diverso da quello conseguente alla Fusione per il *Delisting*), ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Offerente procederà, subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla Fusione Inversa, ossia alla fusione per incorporazione di Respighi HoldCo e dell'Offerente in Recordati successivamente al *Delisting*.

Inoltre, in caso di perfezionamento dell'Offerta a seguito dell'avveramento o della rinuncia alle Condizioni dell'Offerta (a seconda dei casi), l'Offerente si riserva il diritto di valutare in futuro, a propria discrezione, la realizzazione di eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o riorganizzazioni societarie e aziendali che possano essere ritenute opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, nonché con l'obiettivo di rafforzare Recordati, indipendentemente dal conseguimento del *Delisting*. In particolare, si precisa che, ai sensi dell'Accordo di Investimento, qualora, a seguito del perfezionamento della Fusione per il *Delisting*, Respighi HoldCo detenga una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di Respighi BidCo, l'Offerente procederà, subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla Fusione HoldCo. Si segnala che, alla Data del Documento di Offerta, i competenti organi sociali che potrebbero essere coinvolti non hanno assunto alcuna decisione in merito alle operazioni straordinarie indicate nel presente paragrafo.

L'Offerente non intende apportare modifiche sostanziali all'attività, alle linee strategiche o alla struttura operativa dell'Emittente quale diretta conseguenza dell'Offerta, e supporterà la prosecuzione della strategia attuale e lo sviluppo a lungo termine secondo il Piano Triennale 2025-2027.

A giudizio dell'Offerente, l'Offerta consente agli azionisti dell'Emittente l'opportunità di liquidare il proprio investimento nell'Emittente prima del *Delisting* a condizioni favorevoli, con possibilità di realizzo finanziario competitiva e attrattiva.

Per una dettagliata descrizione delle motivazioni dell'Offerta, dei programmi futuri dell'Offerente e delle operazioni a esito dell'Offerta, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.5 ("*Summary of the reasons for the Offer and the Offeror's future plans regarding the Issuer*"), e alla Sezione G, Paragrafo G.2 ("*Reasons for the Offer and future plans developed by the Offeror in relation to the Issuer*"), del Documento di Offerta.